



C OMUNE DI TURI **(Città Metropolitana di Bari)**

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (attuativo dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

[Approvato con D.G.C. N. 30 del 22 febbraio 2023]

INDICE

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag.3</i>
<i>Articolo 2 - Costituzione del Fondo</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 3 -Ripartizione del Fondo</i>	<i>pag.4</i>
<i>Articolo 4 -Liquidazione del Fondo</i>	<i>pag.4</i>
<i>Articolo 5 - Condizioni per la costituzione e la liquidazione del Fondo</i>	<i>pag.5</i>
<i>Articolo 6 - Disposizioni finali.....</i>	<i>pag. 5</i>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di quantificazione ed erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.
2. Atteso che nel modello organizzativo del Comune di Turi, il Settore Entrate richiamato dalla norma di Legge coincide con il Servizio Tributi, incardinato nel III Settore Economico-Finanziario, i riferimenti normativi e regolamentari al Settore Entrate sono da intendersi riferiti al Servizio Tributi.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Con l'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del Piano Esecutivo di Gestione/PDO/Piano Performance, sono definiti gli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria, assegnati al Settore Entrate nonché, su designazione del Responsabile Economico-Finanziario del III Settore Economico-Finanziario, il personale coinvolto.
3. Il Fondo incentivante è alimentato dal 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento, avvisi bonari o lettere di compliance afferenti IMU e TARI, relative ad anni d'imposta pregressi, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, acquisite al bilancio dell'Ente nell'anno precedente a quelle di alimentazione del Fondo.
Non contribuiscono ad alimentare il Fondo le entrate accertate, relative a tributi per i quali le attività di accertamento siano affidate in concessione.
4. La quantificazione definitiva del Fondo è effettuata con riferimento alle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, certificate nel Rendiconto approvato, relativo all'esercizio precedente a quello di costituzione del Fondo.
5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo:
 - a) in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, il Fondo è quantificato in via presuntiva e stanziato sulla base delle riscossioni stimate dal Responsabile del III Settore Economico-Finanziario;
 - b) qualora a seguito dell'approvazione del Rendiconto, tale importo risulti insufficiente, si procede ad adeguare lo stesso, mediante apposita variazione di bilancio;
 - e) qualora il Fondo sia stato già formalmente contrattato, lo stesso è da intendersi automaticamente adeguato, senza necessità di riapertura della contrattazione.
6. Il Fondo è costituito in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 3 - Ripartizione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo, tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali del Settore Tributi e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, è pari:
 - al 5%, per il potenziamento delle risorse strumentali del Settore Tributi;
 - al 95%, per il riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.
2. La quota del 95%, per il riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è a sua volta ripartita:
 - a) al 80%, al Fondo Trattamento Accessorio del personale dipendente non responsabile;
 - b) al 20%, al Fondo Trattamento Accessorio del Funzionario Responsabile.

Articolo 4 - Liquidazione del Fondo

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli del Settore Entrate di recupero dell'evasione dei tributi comunali ed, eventualmente, della partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i Responsabili incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Qualora, per esigenze sopravvenute, risulti necessario:
 - a) sostituire il personale coinvolto;
 - b) aggiungere nuove attività che, per qualità e quantità e per tempi di esecuzione, richiedono un maggiore impegno e tempi di esecuzione più lunghi; il Responsabile del Settore Tributi, di concerto, provvede con apposite disposizioni di servizio. Resta esclusa la possibilità di incrementare il numero complessivo dei dipendenti coinvolti.
5. L'incentivo è ripartito e liquidato ai dipendenti, con Determinazione Dirigenziale dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, sulla base dell'apporto individuale, di tipo quali-quantitativo, alla realizzazione degli obiettivi, tenuto conto della metodologia di valutazione vigente.
6. L'incentivo spettante al Responsaile del Settore Economico - Finanziario, quantificato sulla base del presente regolamento, è liquidato dal Responsabile del Servizio Personale, nell'ambito del provvedimento annuale di liquidazione dell'indennità di risultato dei Responsabili dell'Ente.
7. Gli incentivi sono erogabili successivamente all'approvazione della Relazione sulla Performance, validata dall'OIV ovvero dal NIV.
8. Gli incentivi individuali, liquidati ai sensi del presente Regolamento, sono integralmente cumulabili con gli altri incentivi, premi o indennità accessorie, atteso che:
 - a) per espressa deroga legislativa, richiamata dall'art. 2 co.6 del presente

Regolamento, il Fondo non incide ai fini della determinazione dei limiti massimi dei Fondi trattamenti accessori. del personale dirigenziale e non; il Fondo di cui al presente Regolamento è finanziato con risorse aggiuntive e distinte rispetto a quelle che finanziano le altre componenti variabili dei Fondi Trattamenti accessori;

b) il limite massimo individuale erogabile è già fissato dal legislatore, nonchè recepito nel co. 3 del presente articolo.

9. Eventuali quote del Fondo non distribuite, poiché eccedenti il limite massimo in rapporto alla retribuzione tabellare del personale avente diritto, rappresentano economie di spesa e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 - Condizioni per la costituzione e la liquidazione del Fondo

1. Il Fondo può essere liquidato, nell'esercizio successivo a quello di costituzione, a condizione che il Bilancio di Previsione dell'anno di costituzione del Fondo ed il Rendiconto dell'esercizio precedente, che costituisce la base per l'alimentazione del Fondo, siano stati approvati entro i termini stabiliti dal TUEL - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, eventualmente prorogati con le modalità previste dall'ordinamento.

2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili di cui al comma precedente, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nei rispettivi Fondi Trattamenti accessori costituiranno economia di spesa.

3. Le condizioni di cui al presente articolo recepiscono quanto previsto dalla vigente formulazione del comma 1091 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145) e sono da intendersi dinamicamente modificate o eliminate, in caso di sopravvenute modifiche della fonte normativa di riferimento.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. In fase di prima applicazione, il presente Regolamento si applica ai Fondi Trattamenti accessori 2023 del personale dipendente, anche con posizione organizzativa, ed è alimentato e quantificato sulla base delle entrate da recupero evasione certificate con l'approvazione del Rendiconto della Gestione 2023.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01 gennaio 2023.

3. Eventuali contenuti in contrasto con successive disposizioni di Legge, modificano ovvero integrano automaticamente e dinamicamente le presenti disposizioni regolamentari.